SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. **396.**

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali, a norma dell'articolo 17, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. **397.**

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1998.

Ripartizione ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'80% dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1998.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Vicepresidente on. prof. Sergio Mattarella in materia di Servizi di sicurezza . . . . Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 novembre 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato nel periodo tra il 27 settembre 1998 ed il 5 ottobre 1998. (Ordinanza n. 2880) . . . . Pag. 15

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 30 settembre 1998.

Contingente delle monete di serie speciale millesimo 1997. Pag. 16

Ministero della sanità

DECRETO 1° settembre 1998.

Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 97/69/CE . . . . Pag. 16

DECRETO 2 novembre 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico» . . . . Pag. 22

DECRETO 17 novembre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tasmar» . . . . Pag. 22

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 5 novembre 1998.

Attribuzioni delegate dal Ministro di grazia e giustizia on. Oliviero Diliberto ai Sottosegretari di Stato sen. Giuseppe Maria Ayala, on. Franco Corleone, on. Marianna Li Calzi, on. Maretta Scoca . . . . Pag. 23

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 21 ottobre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro fra muratori a r.l.», in Fiorenzuola d'Arda, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 24

DECRETO 21 ottobre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Scuola viva a r.l.», in Rimini, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 24

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 10 novembre 1998.

Autorizzazione dell'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Pecorino toscano» registrata in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 . . . . Pag. 25

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 15 ottobre 1998.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna . . . . Pag. 26

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 16 ottobre 1998.

Riconoscimento dei titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca. Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 11 novembre 1998.

Fusione, per incorporazione, de La Consorziale società italiana di riassicurazione S.p.a. nella Swiss Re Italia S.p.a. (Provvedimento n. 1037) . . . . Pag. 27

Università di Pavia

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 28

Università di Cassino

DECRETO RETTORALE 11 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 18 novembre 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 30

Ministero dell'interno: Modificazioni allo statuto dell'«Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti», in Roma . . . . Pag. 30

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Modificazione della denominazione sociale e della forma giuridica della società «Sefit servizi fiduciari S.r.l.», in Milano . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 194

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 giugno 1998).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 giugno 1998).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 30 giugno 1998).

Da 98A9987 a 98A9989

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1998. Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

98A10038

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. **396.**

Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali, a norma dell'articolo 17, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

Acquisito il parere della conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 26 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali.

1. La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata «Scuola», prevista dall'articolo 17, comma 77, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di seguito denominata «legge», è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.

2. La Scuola dispone di una propria sede, individuata dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata «Agenzia», nonché di personale e di attrezzature per il suo autonomo funzionamento.

3. La Scuola cura:

a) la formazione professionale dei segretari comunali ai fini del rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 17, comma 77, della legge;

b) i corsi di specializzazione e le relative prove selettive per il conseguimento della idoneità a segretario generale, prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

c) il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali;

d) la formazione permanente, l'aggiornamento professionale ed il perfezionamento di dirigenti della pubblica amministrazione locale;

e) l'elaborazione di studi e ricerche, con particolare riferimento alle tematiche relative agli enti locali.

4. L'attività di formazione dei segretari comunali, consistente nell'organizzazione del corso, nell'esame di idoneità e nel rilascio dell'abilitazione, può essere svolta anche mediante convenzione con la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 77, terzo periodo, della legge.

5. Le scuole regionali ed interregionali previste dall'articolo 17, comma 79, della legge svolgono i compiti di cui al comma 3, lettere *c), d), e).*

6. Nel rispetto della normativa vigente le attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche numerico.

Art. 2.

Organi della Scuola

1. La Scuola ha un direttore e un comitato tecnico-scientifico.

2. Il direttore, scelto tra esperti di formazione e di pubblica amministrazione di comprovata professionalità, è nominato dal presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia di seguito denominato «Consiglio». Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Con le medesime modalità è nominato, tra i predetti esperti, un vice direttore che coadiuva il direttore nell'espletamento dei propri compiti e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza. Il direttore e il vice direttore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o nelle altre forme previste dai rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico presso la Scuola.

3. Il direttore:

a) è responsabile del funzionamento complessivo e dell'organizzazione della Scuola, in particolare per quanto concerne lo svolgimento dell'attività didattico-scientifica;

b) convoca e presiede il Comitato tecnico-scientifico;

c) delibera e stipula le convenzioni di cui al presente regolamento;

d) esercita tutte le attribuzioni non espressamente attribuite alla competenza di altri soggetti, adottando i relativi atti;

e) adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico.

4. Al direttore ed al vice direttore compete, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, purché autorizzati dalle stesse, il trattamento economico relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza, eventualmente incrementato di una indennità stabilita dal Consiglio nel limite massimo del quaranta per cento del trattamento economico fondamentale previsto per il segretario generale di classe 1 *A*. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale è determinato dal Consiglio sulla base di quello previsto per i segretari generali di classe 1 *A*, eventualmente incrementato dell'indennità stabilita dal Consiglio nel suddetto limite massimo.

5. Il comitato tecnico-scientifico è composto dal direttore, che lo presiede e da sei componenti, dotati di comprovata esperienza e professionalità in materia di formazione, di organizzazione e di funzionamento della pubblica amministrazione e in materie relative al sistema delle autonomie locali. I componenti sono scelti tra le seguenti categorie: professori universitari di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, segretari comunali e provinciali, dirigenti statali, dirigenti degli enti locali, e dirigenti dell'imprenditoria pubblica e privata.

6. I componenti del comitato tecnico-scientifico sono nominati dal presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio e durano in carica quattro anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.

7. Ai componenti del comitato è riconosciuto per ogni seduta, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio con propria deliberazione, nella misura massima di centocinquantamilalire che può essere adeguato alla misura del compenso stabilito per i componenti dei corrispondenti organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, se più favorevole.

8. Sono demandati al comitato tecnico-scientifico, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio:

a) la programmazione didattica della Scuola e dell'attività delle scuole regionali ed interregionali di cui all'articolo 4, nonché la definizione dei piani di studio per i corsi di abilitazione e di formazione, tenendo conto delle esigenze di formazione segnalate dagli organismi interessati;

b) la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle prove di esame;

c) la formulazione di proposte per il riconoscimento dell'idoneità degli organismi convenzionati di cui agli articoli 4 e 5.

d) lo svolgimento di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente regolamento.

9. La valutazione della qualità e dei risultati dell'attività formativa è effettuata secondo i criteri che verranno definiti in sede di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *l),* della legge.

Art. 3.

Personale della Scuola

1. L'organizzazione didattico-scientifica della Scuola è stabilita dal direttore, sulla base dei criteri deliberati dal comitato tecnico-scientifico.

2. Per l'espletamento della propria attività la Scuola si avvale di personale docente e non docente.

3. Su proposta del direttore, previa deliberazione del comitato tecnico-scientifico, il Consiglio può disporre l'affidamento di incarichi di docenza annuali, per l'insegnamento delle discipline fondamentali per l'attività didattica della Scuola, tenendo conto dell'utilità economica per la gestione nonché dei criteri definiti in sede di revisione delle attribuzioni e delle organizzazioni delle scuole delle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *l),* della legge. Tali incarichi possono essere affidati ad appartenenti ad una delle seguenti categorie: professori universitari di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dirigenti delle amministrazioni statali e degli enti locali, segretari comunali e provinciali, nonché esperti delle discipline professionali e di base. L'incarico è attribuito con decreto del direttore.

4. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato tecnico-scientifico, con decreto del direttore, sono attribuiti gli incarichi di insegnamento nelle discipline professionali a docenti universitari, a magistrati, a segretari comunali e provinciali, a funzionari delle pubbliche amministrazioni, nonché ad esperti del settore pubblico e di quello privato.

5. Il trattamento economico dei docenti della Scuola è determinato dal Consiglio, tenendo conto anche di quello stabilito per i docenti delle altre scuole istituite per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dirigenziale e direttivo delle amministrazioni pubbliche, o delle scuole di organizzazione aziendale

presso le università, in misura comunque non superiore a quanto corrisposto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai propri docenti.

6. Il contingente numerico del personale non docente da adibire alle attività permanenti di organizzazione e gestione della Scuola è stabilito dal Consiglio, con propria deliberazione, nel numero massimo di quaranta unità. Il contingente stesso può essere aumentato, con provvedimento adottato dal Consiglio, su proposta del direttore, in relazione alle esigenze connesse all'istituzione delle scuole regionali ed interregionali di cui all'articolo 4, nei limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio ed in una percentuale massima di maggiorazione non superiore ad un terzo, per ciascuna scuola.

7. Per le attività di organizzazione e di gestione, la Scuola può avvalersi, per particolari, motivate esigenze, di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità e di personale distaccato o comandato dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti locali. Tale personale conserva il trattamento giuridico ed economico del comparto di appartenenza. La spesa relativa al trattamento economico del personale comandato o distaccato da enti pubblici è posta a carico del bilancio della Scuola.

Art. 4.

Scuole regionali ed interregionali

1. Il Consiglio istituisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 79, della legge una o più scuole regionali ed interregionali per la specializzazione e l'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali e di dirigenti delle amministrazioni locali.

2. I direttori delle scuole di cui al comma 1, scelti tra esperti di comprovata professionalità nel settore della formazione e della pubblica amministrazione, sono nominati dal presidente dell'Agenzia, su proposta del direttore della Scuola, previa deliberazione del comitato tecnico-scientifico, e, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o nelle altre forme previste dai rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico presso la Scuola. L'incarico di direttore ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Per tale incarico ai direttori spetta, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, il trattamento economico relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza, eventualmente incrementato di un'indennità stabilita dal Consiglio nel limite massimo del venti per cento del trattamento economico fondamentale previsto per il segretario generale di classe 1/*B.* Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale è determinato dal Consiglio sulla base di quello previsto per i segretari generali di classe 1/*B,* eventualmente incrementato dell'indennità stabilita dal Consiglio nel suddetto limite massimo. Tale indennità può essere incrementata non oltre il venti per cento per le scuole interregionali e per quelle istituite nelle regioni di maggior rilievo per dimensioni e popolazione.

3. I direttori delle scuole regionali ed interregionali formulano proposte al direttore della Scuola per la definizione dei piani di studio e dei programmi didattici e per la stipula delle convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 5, comma 3.

4. Il Consiglio può, per gli stessi fini di cui al comma 1, deliberare di concludere convenzioni con la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, le università, il Formez, nonché gli altri istituti, enti e società di formazione e di ricerca pubblici e privati, che presentino i necessari requisiti di organizzazione e qualificazione professionale.

5. Il Consiglio, in base alle valutazioni del comitato tecnico-scientifico della Scuola, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera *c),* del presente regolamento, riconosce, con propria delibera, la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, fino all'emanazione di una eventuale diversa disciplina in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera *l),* della legge.

Art. 5.

Finalità e modalità di svolgimento dell'attività didattica della Scuola e delle scuole regionali ed interregionali

1. L'attività didattica è finalizzata alla formazione, all'aggiornamento, alla specializzazione dei segretari comunali e provinciali. L'attività didattica espletata nei confronti di dirigenti ed equiparati della pubblica amministrazione locale è svolta secondo le disposizioni dell'articolo 6.

2. L'attività didattica comprende interventi formativi anche in materie economiche, di tecnica della normazione giuridica, di tecniche di valutazione dell'efficacia ed efficienza dell'attività, ed è realizzata utilizzando tra l'altro lo scambio di esperienze con esponenti dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché di pubbliche amministrazioni estere.

3. Per la realizzazione degli interventi formativi di aggiornamento e di specializzazione, anche in sede decentrata, il Consiglio può deliberare di concludere convenzioni con la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con il Formez, nonché con gli altri istituti, enti e società di formazione e di ricerca pubblici e privati che presentino i necessari requisiti di organizzazione e qualificazione professionale.

4. Il Consiglio, in base alle valutazioni del comitato tecnico-scientifico della Scuola, riconosce con propria delibera, per i soggetti diversi dalla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle università e dal Formez, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 fino all'emanazione di una eventuale diversa disciplina in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera *l),* della legge.

5. Le singole convenzioni per l'attività della Scuola e delle scuole regionali ed interregionali sono deliberate dal direttore, in attuazione delle scelte e dei criteri stabiliti dal Consiglio, previo parere del comitato tecnico-scientifico e, nel caso di scuole regionali ed interregionali, su proposta dei direttori delle scuole.

Art. 6.

Formazione, aggiornamento e perfezionamento di dirigenti ed equiparati della pubblica amministrazione locale

1. L'attività formativa di aggiornamento e specializzazione di dirigenti ed equiparati della pubblica amministrazione locale è svolta dalla Scuola e dalle scuole regionali ed interregionali, mediante apposite convenzioni con gli enti che le richiedono e sui quali gravano i relativi oneri. Le convenzioni, che disciplinano sia i contenuti, sia le modalità di espletamento dell'attività formativa e l'entità del relativo onere, sono deliberate e stipulate secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, comma 5.

2. L'attività formativa è svolta in armonia con i criteri stabiliti in materia a livello nazionale, assicurando le specifiche esigenze di perfezionamento ed aggiornamento segnalate dagli enti, mediante un approccio interdisciplinare finalizzato anche all'acquisizione di nuove tecniche di gestione per l'esercizio della funzione manageriale, ed una conoscenza complessiva delle questioni relative al monitoraggio e controllo della gestione e della qualità dei servizi pubblici.

3. L'attività formativa relativa a corsi-concorsi, svolta nei confronti di dirigenti e soggetti equiparati della pubblica amministrazione locale, potrà essere svolta dalla Scuola e dalle scuole regionali ed interregionali nei limiti e secondo le modalità in cui la materia dell'accesso sarà demandata agli istituti formativi pubblici.

4. Nel rispetto della normativa vigente le attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche numerico.

Art. 7.

Spese per il funzionamento della Scuola e delle scuole regionali ed interregionali

1. Le attività ed il funzionamento della Scuola e delle scuole regionali ed interregionali sono finanziati con il fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

2. Il direttore della Scuola, sentiti i direttori delle scuole regionali ed interregionali, presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, un programma delle attività didattiche da svolgere direttamente o a mezzo di convenzioni nell'anno successivo, sull'intero territorio nazionale, unitamente ad un dettagliato documento finanziario, nel quale sono indicate separatamente per ogni sede, le spese amministrative di funzionamento, le spese di docenza e quelle di organizzazione dei corsi.

3. Il programma è deliberato, entro il successivo mese di novembre, dal Consiglio che assegna i necessari finanziamenti.

4. Per la gestione delle entrate e delle spese, affidata al direttore della Scuola ed ai direttori delle scuole regionali ed interregionali si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e l'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

5. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo il direttore della Scuola ed i direttori delle scuole regionali ed interregionali presentano al Consiglio il rendiconto annuale della gestione redatto secondo le istruzioni dello stesso Consiglio. Le disponibilità finanziarie non utilizzate sono contestualmente restituite all'Agenzia.

6. Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il direttore della Scuola ed i direttori delle scuole regionali ed interregionali trasmettono al responsabile del servizio finanziario dell'Agenzia, secondo le istruzioni del Consiglio, i dati contabili della gestione effettuata nel mese precedente per consentire la tenuta della contabilità complessiva.

7. Per il primo anno di funzionamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, viene deliberato il programma delle attività didattiche ed assegnati i relativi finanziamenti dall'Agenzia.

Art. 8.

Relazione sull'attività della Scuola

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, i direttori delle scuole inviano una relazione dell'attività svolta, al fine di consentire la predisposizione della relazione generale da parte del direttore della Scuola che deve essere inviata al Consiglio entro i trenta giorni successivi, anche al fine della valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. Alla relazione generale sono allegate le relazioni dei singoli direttori delle scuole.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 28

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

— Il testo dell'art. 17, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione antonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal personale del servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno;

b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;

c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;

d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;

e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.

79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.

80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 17, commi 77 e 79, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 14 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), è il seguente:

«Art. 14 *(Idoneità a segretario generale)*. — 1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione. Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per l'anno successivo.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.

3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.

4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.

5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità di cui al comma 2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale.

6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di amministrazione».

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato), è il seguente:

«Art. 58 *(Presupposti e procedimento)*. — Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'impiegato.

Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'art. 56.

I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento».

«Art. 59 *(Trattamento e promozione del personale fuori ruolo)*. — All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.

L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica».

— Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera *l)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 7 *(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)*. — 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a)-i) (Omissis);

l) all'art. 12, comma 1, la lettera *t)*, è sostituita dalla seguente:

"*t)* prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali"».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettera *l)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 17, comma 79, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettera *l)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettera *l)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 17, comma 80, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e dell'art. 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 24 *(Gestione delle entrate)*. — 1. Tutte le entrate spettanti all'Agenzia sono direttamente versate dai soggetti che ne abbiano titolo alla stessa presso l'istituto incaricato del servizio di cassa.

2. La gestione delle entrate è affidata al responsabile del servizio che adotta tutti gli atti necessari».

«Art. 25 *(Gestione delle spese)*. — 1. La gestione delle spese è affidata al responsabile del servizio finanziario centrale che adotta gli atti di propria competenza sotto forma di determinazione, con l'osservanza degli indirizzi e delle direttive del consiglio nazionale di amministrazione.

2. Ciascuna spesa autorizzata non può in alcun caso superare lo stanziamento del relativo capitolo, approvato dal consiglio nazionale di amministrazione.

3. Il pagamento è disposto con mandato emesso sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

4. Il mandato indica l'esercizio finanziario, la dotazione del capitolo, i pagamenti già disposti sullo stesso capitolo, la disponibilità, il creditore con generalità, residenza e codice fiscale, la modalità di pagamento da lui prescelta e la data».

«Art. 26 *(Servizio di cassa).* — 1. Il servizio di cassa è affidato dal consiglio nazionale di amministrazione ad un istituto di credito, previo esperimento di apposita gara.

2. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati. Raccoglie le firme di quietanza sui mandati, ovvero vi appone l'annotazione, firmata e datata, del versamento secondo la modalità prescelta dal creditore e comunicata dall'Agenzia nel mandato.

3. L'istituto cassiere tiene la contabilità degli incassi e dei pagamenti in un apposito registro di cassa che gli viene fornito, vidimato, dal dirigente del servizio finanziario centrale dell'Agenzia.

4. L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la periodicità fissata nella convenzione di tesoreria, dell'effettuazione di entrate e spese. Nella convenzione sono stabilite le eventuali modalità informatiche per le comunicazioni.

5. L'istituto cassiere rende noto all'Agenzia il conto di cassa con i relativi documenti entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il conto di cassa è approvato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di febbraio dello stesso anno di presentazione».

«Art. 27 *(Contabilità dell'Agenzia).* — 1. Il responsabile del servizio finanziario centrale è responsabile della tenuta della contabilità analitica, secondo le norme vigenti.

2. Il responsabile del servizio finanziario centrale cura l'amministrazione dei beni patrimoniali e delle relative scritture, nell'ambito della contabilità analitica.

3. Il responsabile del servizio finanziario centrale riassume nella contabilità centrale quella delle sedi periferiche, curando anche la corretta periodicità delle comunicazioni».

«Art. 28 *(Servizio di economato).* — 1. Per le spese, il cui limite massimo è stabilito dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di manutenzione, è istituito un servizio di economato, affidato ad un funzionario.

2. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a carico di capitoli del bilancio e per le quali lo stesso effettua mensilmente rendicondazioni al responsabile del servizio finanziario centrale. Le anticipazioni sono ridotte a fine esercizio all'importo effettivamente utilizzato e per esso è dato rendiconto.

3. L'economo cura la tenuta di una contabilità delle anticipazioni ricevute e delle spese effettuate».

«Art. 29 *(Acquisizione di beni e servizi).* — 1. All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a mezzo di contratti di diritto privato, nei limiti, alle condizioni e secondo le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione nazionale. È consentito provvedere, in economia, per le forniture economali entro il valore massimo stabilito dal consiglio di amministrazione.

2. Entro il singolo limite stabilito dal consiglio di amministrazione e per le forniture di prodotti e servizi aventi caratteristiche di esclusiva, è consentito procedere alla scelta del contraente a trattativa privata, preceduta, tranne che per i casi di esclusiva, da ricerca di mercato. Oltre tale limite deve essere effettuata una gara di licitazione privata con aggiudicazione al migliore offerente sulla base di dettagliato capitolato tecnico.

3. Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti provvede il responsabile del servizio finanziario centrale. Per la valutazione delle offerte di gara può essere nominata apposita commissione composta, di norma, da personale dell'Agenzia e solo in via eccezionale da esperti esterni.

4. L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad università e centri specializzati, o a persone di riconosciuta capacità e competenza, è autorizzato con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.

5. Le forniture sono soggette a collaudo, in forma individuale o collettiva, da parte del personale dell'Agenzia o di esperti esterni nominati dal responsabile del servizio finanziario centrale. Per importi inferiori a L. 10.000.000, l'atto di collaudo può essere sostituito da certificato di regolare esecuzione del responsabile del servizio finanziario centrale».

«Art. 30 *(Sedi regionali).* — 1. Nelle sedi regionali il finanziamento delle spese è effettuato a mezzo di apertura di credito presso filiali dell'istituto cassiere, disposte sulla base di un programma generale deliberato dal consiglio di amministrazione nazionale.

2. In dette sedi un responsabile viene preposto al servizio finanziario locale e svolge tutte le funzioni per la gestione delle entrate e delle spese che sono attribuite, nel presente regolamento, al responsabile del servizio finanziario centrale».

98G0449

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. **397.**

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, recante regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1998;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. In attesa di una nuova disciplina generale in materia, da emanarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del commercio con l'estero è ordinato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, come modificato dal presente regolamento.

Art. 2.

Struttura del Ministero

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive,».

Art. 3.

Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive). — 1.* Il Servizio fornisce il supporto tecnico ed operativo per la definizione dell'indirizzo strategico e del coordinamento operativo degli strumenti in materia di internazionalizzazione delle attività produttive; inoltre provvede allo studio, ricerca, documentazione e statistica nelle materie di competenza del Ministero.

2. In particolare, con riferimento alla definizione dell'indirizzo strategico ed al coordinamento degli strumenti in materia di internazionalizzazione delle attività produttive, il Servizio:

a) cura e coordina i rapporti con i soggetti pubblici e privati che gestiscono gli strumenti di sostegno al commercio estero, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

b) cura lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero nel campo del credito all'esportazione, dell'assicurazione del credito all'esportazione, nonché all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nonché dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni;

c) assicura il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

3. In particolare, con riferimento all'attività di studio, ricerca, documentazione e statistica, il Servizio cura, avvalendosi anche di collegamenti informatici con organismi che rilevano dati o che dispongono di banche dati, la raccolta sistematica, la classificazione, l'elaborazione e lo studio della documentazione e delle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, seguendo in particolare:

a) la situazione e l'evoluzione dei rapporti economici tra l'Italia e gli altri Paesi, l'evoluzione dei mercati esteri, nonché le elaborazioni e previsioni economiche delle organizzazioni internazionali specializzate, come ad esempio: OCSE, O.M.C., F.M.I., UNCTAD, BERS;

b) i fattori che incidono sulla competitività internazionale della produzione italiana;

c) le normative sul commercio estero e sugli strumenti promozionali dei singoli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi e quelle sulle barriere tariffarie e sulle misure e procedure di salvaguardia adottate dagli stessi.

4. Il Servizio svolge le funzioni dell'ufficio di statistica, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e della segreteria tecnica dell'osservatorio economico, previsto dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304.».

Art. 4.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, il decreto del Ministro del commercio con l'estero 20 gennaio 1997, n. 102, concernente il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del commercio con l'estero, è abrogato.

2. All'articolo 4, comma 1, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, sono soppresse le parole: «del credito all'esportazione, dell'assicurazione del credito all'esportazione», e le parole: «nonché l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 24 aprile 1990, n. 100».

Art. 5.

Articolazione delle unità dirigenziali non generali

1. Con successivi decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis,* lettera *e),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i compiti delle unità dirigenziali di livello non generale e le relative competenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro del commercio con l'estero*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 27

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 401», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1993.

— Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 302, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1994.

— Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 1998.

Note all'art. 1:

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, citata nelle note alle premesse, all'art. 11, comma 1, lettera *a),* così recita:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo».

— Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 302, è citato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta l'art. 3, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 302 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Strutture del Ministero).* — 1. Sono istituiti nel Ministero i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese;

b) Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi;

c) *Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive;*

d) Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico».

Note all'art. 3:

— L'art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 24 *(Indirizzo strategico e coordinamento operativo).* — 1. È costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero, degli organismi collegiali previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione.

2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonché le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, può, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorità, nonché definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore.

3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalità e i criteri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della Simest S.p.a., della Finest S.p.a., di Informest, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni».

— La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: «Norme sulla promozione della partecipazione a società miste ed imprese miste all'estero» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1990.

— Il D.-L. 28 maggio 1981, n. 251, recante: «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1981. Si riporta il testo dell'art. 2:

«Art. 2. — È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera *n),* della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.

Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

È autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983».

— La legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione al decreto su citato, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981.

— La legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante: «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni», all'art. 3 così recita:

«Art. 3. — 1. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.

2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.

3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981».

— La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991.

— Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989.

— La legge 20 ottobre 1990, n. 304, sopra citata, reca all'art. 6:

«Art. 6. — 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.

2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; può compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali.

3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attività connessa all'Osservatorio, può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti"».

Note all'art. 4:

— Il D.M. 20 gennaio 1997, n. 102, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1997.

— Si riporta l'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 302, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 4 *(Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese).* — 1. La Direzione concorre alla definizione della politica commerciale italiana in tema di promozione delle esportazioni e degli scambi in genere, di organizzazione internazionale delle imprese italiane, di promozione degli investimenti esteri in Italia. A tal fine:

a)-c) (Omissis);

d) cura lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero nel campo degli accordi e degli investimenti esteri in Italia, assicurando anche la partecipazione all'attività delle organizzazioni internazionali e ai lavori dei comitati interministeriali».

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note alle premesse.

98G0450

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1998.

Ripartizione ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'80% dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1996, con il quale è stato conferito al Ministro Livia Turco l'incarico di Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 concernente delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» che istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 18 maggio 1998, n. 135974, registrato alla Corte dei conti in data 3 agosto 1998, registro n. 4, foglio n. 149, con il quale è stata disposta la variazione in aumento per l'importo di L. 70.500.000.000, in termini di competenza e cassa, sul capitolo 2964 «Fondo nazionale per le politiche migratorie» iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - tabella 2 - 12 Famiglia e solidarietà sociale - U.P.B.12.1.2.8 per l'anno finanziario 1998;

Considerata l'urgenza per l'anno 1998, nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di procedere a una anticipazione della ripartizione del Fondo nazionale per le politiche migratorie, riservando di procedere alla definitiva ripartizione secondo le disposizioni del citato regolamento;

Ritenuto di stabilire nell'80% la misura della suddetta anticipazione;

Considerato che nella ripartizione tra le regioni si è tenuto conto dei seguenti parametri:

presenza degli immigrati sul territorio (peso 60%),

rapporto tra immigrati e popolazione locale (peso 10%),

condizione socio-economica delle aree di riferimento — indice di disoccupazione — (peso 30%);

Vista la nota dell'ISTAT n. SP/1146.98 del 16 settembre 1998 con la quale sono stati comunicati i dati — a livello regionale e di province autonome — relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 1997 e le medie per l'anno 1997 del tasso di disoccupazione;

Vista la nota del Ministero dell'interno n. 50/7/3/2/Sett.Rel.Int.li del 16 settembre 1998 con la quale sono stati comunicati i dati relativi agli immigrati soggiornanti in Italia al 31 dicembre 1997 suddivisi per regioni e province autonome;

Sentita nella seduta congiunta del 24 settembre 1998 la conferenza Stato-città e autonomie locali unificata con la conferenza Stato-regioni;

Decreta:

Nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione del testo unico di cui in premessa, l'80% dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie viene ripartito nella seguente misura:

la somma di lire 2.400 milioni è destinata al Ministero dell'interno per le esigenze previste dall'art. 20 del testo unico;

la somma di lire 240 milioni è destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per le necessità della commissione per le politiche di integrazione, art. 46 del testo unico;

la somma di lire 4.000 milioni è destinata al Ministero dell'interno per gli interventi attivati da quell'amministrazione a favore delle regioni che devono far fronte ad esigenze di prima accoglienza a causa di rilevanti flussi di stranieri immigrati;

la somma di lire 4.640 milioni è destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali per gli interventi attivati da quel Dipartimento, comprese le spese di funzionamento della consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, art. 42, comma 4, del suddetto testo unico;

la somma di lire 45.120 milioni è destinata agli interventi attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nella seguente misura:

Piemonte L. 2.778.099.000;
Valle d'Aosta L. 76.950.000;
Lombardia L. 8.308.514.000;
Provincia autonoma di Trento L. 298.883.000;
Provincia autonoma di Bolzano L. 301.415.000;
Veneto L. 3.086.768.000;
Friuli-Venezia Giulia L. 1.267.499.000;
Liguria L. 1.123.343.000;
Emilia-Romagna L. 3.028.073.000;
Toscana L. 2.755.937.000;
Umbria L. 792.049.000;
Marche L. 842.364.000;
Lazio L. 10.014.619.000;
Abruzzo L. 596.698.000;
Molise L. 66.564.000;
Campania L. 3.680.634.000;
Puglia L. 1.510.682.000;
Basilicata L. 129.275.000;
Calabria L. 824.893.000;
Sicilia L. 3.094.017.000;
Sardegna L. 542.722.000.

La definitiva ripartizione del Fondo nazionale per le politiche migratorie sarà completata successivamente all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TURCO

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 67

98A10042

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1998.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Vicepresidente on. prof. Sergio Mattarella in materia di Servizi di sicurezza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Ritenuto opportuno delegare al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Mattarella le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Sergio Mattarella sono delegate le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di Servizi di sicurezza e di segreto di Stato, ivi comprese quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801; è delegata, altresì, la predisposizione di testi normativi di riforma della predetta materia.

Sono escluse dalla delega di cui al presente decreto l'alta direzione, la responsabilità politica generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza, nonché la nomina e la revoca del segretario generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 115

98A10062

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 novembre 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato nel periodo tra il 27 settembre 1998 ed il 5 ottobre 1998. (Ordinanza n. 2880).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Imperia e Savona colpito dagli eventi alluvionali nel periodo 30 settembre-1° ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Lucca e Prato colpito dagli eventi alluvionali nel periodo 27 settembre-1° ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 ottobre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Genova e La Spezia colpito dagli eventi alluvionali nel periodo dal 30 settembre 1998 al 2 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Lucca colpito dagli eventi alluvionali del 5 ottobre 1998;

Vista l'ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 8 ottobre 1998;

Vista l'ordinanza n. 2854 del 1° ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 9 ottobre 1998;

Vista l'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 in data 24 ottobre 1998;

Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Su proposta del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 dell'ordinanza n. 2873/1998 si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito gravi danni superiori a lire 5 milioni per le persone giuridiche e a lire 3 milioni per le persone fisiche.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 delle ordinanze 2853/1998 e n. 2854/1998 le regioni Toscana e Liguria, sono singolarmente autorizzate a contrarre mutui ventennali, nel limite di lire 24 miliardi, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente. I proventi affluiscono alle contabilità speciali dei due commissari delegati di cui alle medesime ordinanze.

2. Il Dipartimento della protezione civile, concorre all'ammortamento dei mutui, con contributi ventennali nel limite massimo di lire 2 miliardi annui per la regione Toscana e di lire 2 miliardi annui per la regione Liguria a decorrere dal 1998 e sino al 2017.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi come determinato dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile.

Art. 3.

1. Per gli interventi posti a carico del prefetto di Lucca in attuazione dal disposto di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2853/1998 è assegnata a favore del prefetto medesimo l'ulteriore somma di lire 1.640 milioni.

2. La somma di cui al comma 1 è posta a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

98A10029

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 settembre 1998.

Contingente delle monete di serie speciale millesimo 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 200° anniversario della nascita di Gaetano Donizetti;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1997, concernente l'emissione e le modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1997 nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Considerato di dover determinare il contingente delle monete suddette;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 «Caravelle», inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1997, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti, è stabilito in complessive L. 26.020.000 pari a n. 52.040 pezzi, di cui:

L. 21.800.000 pari a n. 43.600 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 4.220.000 pari a n. 8.440 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 200° anniversario della nascita di Gaetano Donizetti, inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1997, è stabilito in complessive L. 52.040.000 pari a n. 52.040 pezzi, di cui:

L. 43.600.000 pari a n. 43.600 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 8.440.000 pari a n. 8.440 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 3.

Il numero delle serie speciali per collezionisti millesimo 1997, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetalliche, L. 500 d'argento «Caravelle», L. 1.000 bimetalliche e L. 1.000 d'argento «Donizetti», viene fissato in n. 52.040 pezzi per il valore nominale di L. 176.311.520.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10043

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° settembre 1998.

Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 97/69/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'articolo 37, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, ed in particolare l'allegato *I*, recante un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alla classificazione e alla etichettatura per ogni sostanza o gruppi di sostanze;

Vista la direttiva 97/69/CE della Commissione del 5 dicembre 1997 recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Considerato che studi di laboratorio indicano che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) presentano effetti cancerogeni; che le indagini epidemiologiche hanno suscitato preoccupazioni circa gli effetti sulla salute delle fibre artificiali vetrose (silicati);

Considerato che l'elenco delle sostanze pericolose figurante nell'allegato *I* del decreto ministeriale 28 aprile 1997 deve essere, pertanto, adattato e completato, in particolare per inserirvi alcune fibre artificiali vetrose (silicati) e che occorre anche modificare la prefazione del medesimo allegato per inserirvi le note e le disposizioni specifiche per l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle fibre artificiali vetrose (silicati);

Considerato che, allo stato delle conoscenze attuali, sembra giustificato in presenza di certe circostanze escludere che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) siano classificate come cancerogene e che questa possibilità sarà riesaminata alla luce di sviluppi tecnici e scientifici, in particolare nell'area delle prove di screening della cancerogenesi;

Considerato che in alcune disposizioni degli allegati *I* e *VI* del decreto ministeriale 28 aprile 1997 figura la sigla «CEE»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *I* del decreto ministeriale 28 aprile 1997 è così modificato:

a) il quinto paragrafo del capitolo intitolato «Nomenclatura» della prefazione è sostituito dal seguente testo:

«L'articolo 23, paragrafo 2, lettera *a)*, prevede che, per le sostanze elencate nell'allegato *I*, il nome della sostanza che deve figurare sull'etichetta sia uno di quelli indicato nell'allegato. Per alcune sostanze, a fini di identificazione, sono state aggiunte informazioni supplementari in parentesi quadra. Dette informazioni non devono figurare sull'etichetta».

b) la nota *A* della prefazione è sostituita dal testo seguente:

«Nota *A*:

Il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'allegato *I* [articolo 23, paragrafo 2, lettera *a)*].

Nell'allegato I è tuttavia utilizzata la denominazione generale del tipo «composti di ...» o «sali di ...». In tal caso, il fabbricante o qualsiasi persona che immette tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto del capitolo "Nomenclatura" della prefazione.

Esempio per $BeCl_2$: cloruro di berillio».

c) le seguenti note *Q* ed *R* vengono aggiunte alla prefazione:

«Nota *Q*:

La classificazione "cancerogeno" non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:

una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni;

oppure

una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni;

oppure

un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato un'eccessiva cancerogenicità;

oppure

una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato alla conclusione che non ci sono effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

Nota *R*:

La classificazione "cancerogeno" non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza meno due errori standard risulti maggiore di 6 μm».

Art. 2.

1. All'allegato *I* del decreto ministeriale 28 aprile 1997 sono aggiunte le voci di cui all'allegato al presente decreto e l'espressione «numero CEE» è sostituita dall'espressione «numero CE».

Art. 3.

1. L'allegato *VI* del decreto ministeriale 28 aprile 1997 è così modificato:

a) l'espressione «numero CEE» è sostituita dall'espressione «numero CE»;

b) l'espressione «etichettatura CEE» è sostituita dall'espressione «etichettatura CE».

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a partire dal 16 dicembre 1998.

Roma, 1° settembre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 86

ALLEGATO

CAS No —	EC No —	No 650-016-00-2

Nota A
Nota Q
Nota R

ES: Lanas minerales, excepto aquellas indicadas específicamente en este anexo;
[Fibra vítreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-térreos ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) sea superior al 18 % en peso]

DA: Mineraluld, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag;
[Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) på over 18 vægtprocent]

DE: Mineralwolle, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt;
[Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden (Na_2O + $K_2O + CaO + MgO + BaO$) von über 18 Gewichtsprozent]

EL: Ορυκτές ίνες, εξαιρουμένων αυτών που κατονομάζονται σε άλλο σημείο αυτού του Παραρτήματος.
[Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άτακτου προσανατολισμού με περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλίων και αλκαλικών γαιών ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) ανώτερη του 18% κατά βάρος].

EN: Mineral wool, with the exception of those specified elsewhere in this Annex;
[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide ($Na_2O + K_2O + CaO$ + $MgO + BaO$) content greater than 18 % by weight]

FR: Laines minérales, à l'exception de celles nommément désignées dans cette annexe;
[Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) est supérieur à 18 %]

IT: Lane minerali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;
[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) superiore al 18 % in peso]

NL: Minerale vezels, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde;
[Kunstmatige (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden (Na_2O + $K_2O + CaO + MgO + BaO$) van meer dan 18 gewichtspercenten]

PT: Lã mineral, com excepção das expressamente referidas no presente anexo;
[Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e alcalino-terrosos ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) superior a 18 %]

FI: Mineraalikuidut, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;
[Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkaalioksidipitoisuus ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) on yli 18 painoprosenttia]

SV: Mineralull, förutom det på andra ställen i bilagan nämnda;
[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$), överstiger 18 viktprocent]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R40	Xi; R38

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn

R: 38-40

S: (2-)36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration Limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

CAS No —	EC No —	No 650-017-00-8

Nota A
Nota R

ES: Fibras cerámicas refractarias; fibras para usos especiales, excepto aquellas expresamente citadas en este anexo;
[Fibras vítreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-térreos ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) sea inferior o igual al 18 % en peso]

DA: Keramiske fibre; special fibre, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag;
[Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) på 18 vægtprocent og derunder]

DE: Keramische Mineralfasern; Fasern für spezielle Anwendungen, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt;
[Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) von weniger oder gleich 18 Gewichtsprozent]

EL: Διαθλαστικές κεραμικές ίνες· ίνες για ειδικούς σκοπούς εξαιρουμένων αυτών που κατονομάζονται σε άλλο σημείο αυτού του Παραρτήματος·
[Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άτακτου προσανατολισμού με περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλίων και αλκαλικών γαιών ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) κατώτερη ή ίση του 18 % κατά βάρος].

EN: Refractory Ceramic Fibres; Special Purpose Fibres, with the exception of those specified elsewhere in this Annex;
[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) content less or equal to 18 % by weight]

FR: Fibres céramiques réfractaires; fibres à usage spécial, à l'exception de celles nommément désignées dans cette annexe;
[Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) est inférieur ou égal à 18 %]

IT: Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;
[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) pari o inferiore al 18 % in peso]

NL: Keramische minerale vezels; vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde;
[Kunstmatige (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) van ten hoogste 18 gewichtspercenten]

PT: Fibras cerâmicas refractárias; fibras para usos específicos, com excepção das expressamente referidas no presente anexo;
[Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e alcalino-terrosos ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) não superior a 18 %]

FI: Keraamiset kuidut; kuidut erityistarkoituksiin, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;
[Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkalioksidipitoisuus ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$) on enintään 18 painoprosenttia]

SV: Keramiska fibrer; specialfibrer förutom det på andra ställen i bilagan nämnda;
[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller ($Na_2O+K_2O+CaO+MgO+BaO$), är lika med eller understiger 18 viktprocent]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R49	Xi; R38

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T

R: 49-38

S: 53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration Limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

98A10033

DECRETO 2 novembre 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «técnico espécialista en laboratorio» conseguito in Spagna dalla sig.ra Beatriz Leon Gonzalez, cittadina spagnola;

Tenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 13 dicembre 1996;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Beatriz Leon Gonzalez di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 16 ottobre 1998 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Técnico espécialista en laboratorio» conseguito in Spagna in data 27 maggio 1988 dalla sig.ra Beatriz Leon Gonzales, nata a Icod de los Vinos (Spagna) l'11 aprile 1967, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico di laboratorio biomedico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A10003

DECRETO 17 novembre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tasmar».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto UAC/C/N.32/1998 concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "TASMAR tolcapone" (ditta Roche Registration Limited) autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali ...»;

Vista la comunicazione del direttorato generale III della Commissione europea datata 13 novembre 1998 prot. III E-3/AN D(98), pervenuta a questa amministrazione il 17 novembre 1998, concernente la decisione assunta dal CPMP il 10 novembre 1998 di sospendere la commercializzazione della sopracitata specialità medicinale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sospensione in via cautelativa dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la raccomandazione dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali datata 17 novembre 1998, prot. CPMP/2457/98, che nei pazienti già in trattamento con «TASMAR» la sospensione del farmaco deve essere introdotta gradualmente in tre-sei giorni, al fine di evitare l'insorgenza di effetti collaterali;

Considerata, pertanto, la necessità di mantenere la commercializzazione della specialità medicinale «TASMAR» per il periodo necessario alla sua graduale sostituzione;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale è sospesa, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio

1991, n. 178, a decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* sino a quando verrà adottata la decisione finale dalla Commissione europea:

«TASMAR» della ditta Roche Registration Limited (rappresentata in Italia dalla ditta Roche S.p.a.),

in tutte le confezioni autorizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 novembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A10063

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 novembre 1998.

Attribuzioni delegate dal Ministro di grazia e giustizia on. Oliviero Diliberto ai Sottosegretari di Stato sen. Giuseppe Maria Ayala, on. Franco Corleone, on. Marianna Li Calzi, on. Maretta Scoca.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 100;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla grazia e giustizia il sen. Giuseppe Maria Ayala, l'on. Franco Corleone, l'on. Marianna Li Calzi, l'on. Maretta Scoca;

Ritenuta la esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai Sottosegretari come sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato, ai fini della attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza delle direzioni generali e degli uffici di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

sen. Giuseppe Maria Ayala:

1) Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

2) Affari internazionali;

on. Franco Corleone:

1) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

2) Ufficio centrale per la giustizia minorile;

on. Marianna Li Calzi:

1) Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario;

2) Uffici per l'automazione dei servizi e per l'informatica;

on. Maretta Scoca:

1) Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.

I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo e appartengono alla potestà del Ministro:

a) gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

b) il «Visto» sulle leggi e sugli altri atti normativi;

c) gli atti e i provvedimenti che attengono a rapporti con il Consiglio superiore della magistratura e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;

d) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;

e) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del codice penale;

f) gli atti relativi al procedimento di estradizione;

g) le autorizzazioni previste dall'art. 18-*bis*, comma 2, lettera *a),* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

h) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

i) la fornitura di beni e servizi e l'edilizia giudiziaria di competenza della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni;

l) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle direzioni generali e degli uffici centrali;

m) la programmazione generale ed organizzativa in tema di informatica;

n) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avocati ovvero specificamente delegati anche per categoria.

Roma, 5 novembre 1998

Il Ministro: DILIBERTO

98A10073

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 ottobre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro fra muratori a r.l.», in Fiorenzuola d'Arda, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 giugno 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro fra muratori a r.l.», in liquidazione, già Società cooperativa anonima di lavoro fra muratori per azioni, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro fra muratori a r.l.», in liquidazione, già Società cooperativa anonima di lavoro fra muratori per azioni, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Montanari di Piacenza in data 3 luglio 1914, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Aurora Affaticati, residente in Piacenza, piazza Cavalli n. 68, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10030

DECRETO 21 ottobre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Scuola viva a r.l.», in Rimini, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 agosto 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Scuola viva a r.l.», con sede in Rimini, dalle quali si rivela che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Scuola viva a r.l.», con sede in Rimini costituita per rogito notaio dott. Marco Bissi, in data 4 aprile 1979, repertorio n. 49, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Ilaria Baccani, nata ad Ancona il 23 luglio 1970 e residente a S. Giovanni Marignano (Rimini), via Pianventena, 53/*H*, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10031

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 10 novembre 1998.

Autorizzazione dell'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Pecorino toscano» registrata in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio per la tutela del formaggio pecorino toscano, pervenuta in data 31 luglio 1998, con la quale il suddetto consorzio, quale soggetto che ha svolto in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette funzioni di controllo e vigilanza, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b),* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» per la denominazione di origine protetta «Pecorino toscano» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», in seguito denominato «C.S.Q.A. - S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine pecorino toscano, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta «Pecorino toscano» con regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. - S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione depositata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine «Pecorino toscano».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine «Pecorino toscano», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ivi compresi i dati relativi ai produttori di latte, le quantità trasformate, la localizzazione dei trasformatori ed adotta eventuali opportune misure, da sottopore preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine «Pecorino toscano» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine «Pecorino toscano» facenti parte integrante dell'autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10034

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 ottobre 1998.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 1998 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Jacoba Petronella Van Der Valk i titoli professionali conseguiti in Olanda ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali.

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal Provveditorato agli studi di Treviso, sostenute dall'interessata il 1° luglio 1998;

Decreta:

Il titolo «Akte Van Bekwaamheid Als Leidster Bij Het Kleuteronderwijs» conseguito in Olanda dalla sig.ra Jacoba Petronella Van Der Valk nata a Vlaardingen (Olanda) il 10 agosto 1939, e inerente alla formazione professionale di insegnante, costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 15 ottobre 1998

Il dirigente: GIOMBOLINI

98A10032

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 ottobre 1998.

Riconoscimento dei titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA
UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Ingrid Van Weereld;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli belgi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Licenciaat in de Germaanse filologie» rilasciato dalla Vrije Universiteit Brussel alla dott.ssa Ingrid Van Weereld, nata a Merksem il 29 maggio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

Il direttore: SEMPLICI

98A9973

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 novembre 1998.

Fusione, per incorporazione, de La Consorziale società italiana di riassicurazione S.p.a. nella Swiss Re Italia S.p.a. (Provvedimento n. 1037).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le delibere assembleari della incorporante Swiss Re Italia S.p.a. e della incorporanda La Consorziale Società italiana di riassicurazione S.p.a. in data 8 maggio 1998, relative alla fusione per incorporazione nella Swiss Re Italia S.p.a. de La Consorziale società italiana di riassicurazione S.pa.;

Visto l'atto di fusione tra le due società stipulato in data 19 ottobre 1998;

Prende atto

della fusione per incorporazione nella Swiss Re Italia S.p.a. de La Consorziale società italiana di riassicurazione S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10035

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica - ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico - disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico - disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del MURST 23 giugno 1997 - Rideterminazione dei settori scientifico disciplinari - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 luglio 1997 supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997;

Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubbicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996;

Vista la proposta di modifica allo statuto avanzata dal Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Pavia nella seduta dell'11 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Pavia, nella seduta del 16 settembre 1998, alla proposta di modifica di statuto avanzata dal Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato ristretto del senato accademico dell'Università degli studi di Pavia, nella seduta del 16 settembre 1998, alla proposta di modifica di statuto avanzata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia è ulteriormente modificato come segue:

al titolo IX facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali l'art. 199, relativo al corso di laurea in matematica, viene così modificato:

vengono inserite le sottoindicate discipline complementari:

Biomatematica (settori scientifico-disciplinari A02A, A02B, A03X, A04A);

Laboratorio di programmazione e calcolo (settore scientifico-disciplinare A04A);

Metodi e modelli matematici per le applicazioni (settore scientifico-disciplinare A03X);

Laboratorio di informatica (settore scientifico-diciplinare K05B);

Matematiche elementari da un punto di vista superiore (settore scientifico-disciplinare A01D);

Teoria dell'informazione (settore scientifico-disciplinare K05C);

Metodi di approssimazione (settore scientifico-disciplinare A04A);

Matematica discreta (settori scientifico-disciplinari A01B, A01C);

Programmazione (settore scientifico-disciplinare K05B);

Sistemi di elaborazione dell'informazione (settore scientifico-disciplinare K05B);

vengono depennate le sottoindicate discipline complementari:

Matematiche superiori;

Cibernetica e teorica dell'informazione;

Analisi numerica delle equazioni funzionali;

Teoria dei grafi;

Teoria della programmazione delle macchine calcolatrici;

Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 24 settembre 1998

Il rettore: SCHMID

98A9974

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 11 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168. Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto rettorale n. 512 del 28 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1996, concernente il nuovo statuto dell'Università degli studi di Cassino, ed in particolare l'art. 16.2;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione, in data 1° dicembre 1997, e del senato accademico in data 24 giugno 1998, con le quali sono stati espressi i pareri favorevoli per la modifica della tabella *A* dello statuto, per il cambio di denominazione della Scuola di specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della civiltà monastica in «Scuola di specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della civiltà medievale»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione, in data 19 settembre 1998, e del senato accademico in data 23 settembre 1998, con le quali sono stati espressi i pareri favorevoli per la modifica della tabella *B* dello statuto, per l'inserimento dei dipartimenti di «Linguistica e letterature comparate» e di «Scienze giuridiche»;

Visto il decreto rettorale n. 1153 del 23 ottobre 1998, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sono stati istituiti i seguenti dipartimenti:

«Linguistica e letterature comparate»;

«Scienze giuridiche»;

«Automazione, elettromagnetismo, ingegneria dell'informazione e matematica industriale»;

«Meccanica, strutture, ambiente e territorio».

Viste le deliberazioni del senato accademico in data 28 ottobre 1998, e del consiglio di amministrazione, in data 11 novembre 1998, con le quali sono stati espressi i pareri favorevoli per la modifica della tabella *B* dello statuto, per l'inserimento dei dipartimenti di «Automazione, elettromagnetismo, ingegneria dell'informazione e matematica industriale» e di «Meccanica, strutture, ambiente e territorio»;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *A,* allegata al vigente statuto dell'Università degli studi di Cassino, risulta modificata nel senso che la Scuola di specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della civiltà monastica cambia la denominazione in «Scuola di specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della civiltà medievale».

Art. 2.

La tabella *B,* allegata al vigente statuto dell'Università degli studi di Cassino, risulta modificata nel senso che, all'elenco dei dipartimenti attivati, risultano aggiunti i dipartimenti di «Linguistica e letterature comparate», di «Scienze giuridiche», di «Automazione, elettromagnetismo, ingegneria dell'informazione e Matematica industriale» e di «Meccanica, strutture, ambiente e territorio».

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale interna e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 11 novembre 1998

Il rettore: PECERE

98A10004

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 novembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1649,98
ECU	1946,81
Marco tedesco	989,91
Franco francese	295,20
Lira sterlina	2762,23
Fiorino olandese	877,93
Franco belga	47,989
Peseta spagnola	11,640
Corona danese	260,36
Lira irlandese	2460,78
Dracma greca	5,897
Escudo portoghese	9,651
Dollaro canadese	1066,91
Yen giapponese	13,636
Franco svizzero	1202,61
Scellino austriaco	140,69
Corona norvegese	222,62
Corona svedese	205,90
Marco finlandese	325,52
Dollaro australiano	1059,78

98A10074

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'«Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti», in Roma

Con decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'«Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.)», che pertanto assume la denominazione di «Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.) - ONLUS», con sede in Roma, deliberate dal congresso nazionale con atto pubblico del 28 novembre 1997 a rogito del dott. Fernando Maria Pelliccioni, notaio in Rimini e dal consiglio direttivo in data 26 giugno 1998 di cui all'estratto del verbale in data 20 luglio 1998, a rogito del dott. Marco Papi, notaio in Roma.

98A9983

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione della denominazione sociale e della forma giuridica della società «Sefit servizi fiduciari S.r.l.», in Milano

Con decreto ministeriale 6 novembre 1998, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato modificato il decreto interministeriale 27 agosto 1988, per quanto riguarda la denominazione sociale e la forma giuridica della società «Sefit servizi fiduciari S.r.l.», autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 338405, trasformatasi in «Sefit servizi fiduciari S.p.a.», con decorrenza 13 gennaio 1998.

98A10019

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189